



COMUNE DI LATINA

---

## UFFICIO STAFF DEL SINDACO

### **Ordinanza del Sindaco n. 80 del 16/03/2020**

**OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SU PISTA CICLABILE, LUNGOMARE E SPIAGGIA DI LATINA**

**Viste:**

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26.2.2020;
- le circolari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot.n. 173132 del 26.2.2020 e n.176296 del 27.2.2020;
- il D.P.C.M. del 1.3.2020;
- il D.P.C.M. del 4.3.2020;
- 
- la nota dell'Agencia Regionale di Protezione Civile prot. n. 201992 del 05.03.2020 ad oggetto "*Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di Comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19*", con la quale sono state trasmesse le misure operative elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020), indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni ;
- Il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11-03-2020;

**Richiamate** le ordinanze sindacali n. 69 del 06/03/2020 e 77 del 12/03/2020 che attivano e prorogano il COC per emergenza da virus COVID 19 secondo la nota dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile prot. 201992 del 05.03.2020”. con decorrenza dal 06 al 13 marzo 2020 fino alla cessata emergenza ;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Latina e della relativa provincia;

**Dato atto** che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;*

**Considerato** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerato** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Latina e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

**Ritenuto**, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) sulla pista ciclabile lungo via del Lido e su tutto il lungomare di Latina, anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo, e di qualsiasi attività sull'arenile e sulla spiaggia, salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia, sino al giorno 3 aprile incluso;

**Visti:**

- l'art 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112, c.1, lettera c), punti 4) e 6);
- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e smi;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1;

**ORDINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

- 1) Il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) sulla pista ciclabile lungo via del Lido e su tutto il lungomare di Latina anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo fino al giorno 3 aprile 2020 incluso.

- 2) Il divieto di qualsiasi attività sull'arenile e sulla spiaggia di Latina, salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia, fino al giorno 3 aprile 2020 incluso.
- 3) Al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di €100,00 oltre la denuncia penale ai sensi C.P. art. 650;
- 4) il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e necessita di atto espresso per determinarne la scadenza, una volta superata la criticità;

## **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza agli Enti, Servizi ed Uffici di seguito elencati:

- alla Agenzia Regionale della Protezione Civile;
- alla Prefettura di Latina;
- alla Questura di Latina
- al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
- al Dipartimento di Protezione Civile;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza
- al Comando di Polizia locale del Comune di Latina

Latina, 16/03/2020

Il Sindaco  
Coletta Damiano

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*